CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

_____

N. del Registro 149

VERBALE
DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022.-**

Nell'anno ***duemilaventidue*** il giorno ***lunedì 30*** del mese di ***maggio*** alle ore **17:30**, nell'apposita sala del Palazzo Civico di Cividale, previ inviti scritti, regolarmente notificati, si è riunita la **GIUNTA MUNICIPALE** come segue:

Componente		Presente/Assente
BERNARDI Daniela	Sindaco	Assente
BRINIS Catia	Componente della Giunta	Presente
CANTARUTTI Davide	Componente della Giunta	Presente
COZZI Rita	Componente della Giunta	Assente
NOVELLI Roberto	Vice Sindaco	Assente
PESANTE Flavio	Componente della Giunta	Presente
RUOLO Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Con l'assistenza del Segretario Generale sig. DONATI dott.ssa Debora.
Ritenuta legale l'adunanza, il sig. CANTARUTTI Davide assume la presidenza in qualità di Componente più anziano della giunta, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022.-

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- al comma 816 istituisce, a decorrere dal 1/1/2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il quale sostituisce la tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP- COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), il diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- al comma 837 istituisce, a decorrere dal 1/1/2021, il canone mercatale per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP- COSAP) e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera;
- al comma 819 disciplina il presupposto del canone, come segue:
- l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o a uso privato;
- ai commi 826, 827, 841 e 842 stabilisce le tariffe standard dei nuovi canoni patrimoniali, eventualmente modificabili, ai sensi del comma 817;
- al comma 817 stabilisce che i singoli Enti disciplinano il canone in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti dai nuovi canoni patrimoniali, fatta salva la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- al comma 831, novellato dal comma 848, dell'art. 1 della L. 178/2020, disciplina la tariffa forfettaria per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisione e altri servizi a rete;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 12 del 30/04/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone* mercatale in vigore dal 1/1/2021*;*

CONSIDERATA la necessità di procedere all'individuazione dei coefficienti ed alla determinazione delle tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2022, in modo da garantire l'invarianza di gettito e il permanere degli equilibri di bilancio;

DATO ATTO che i previgenti prelievi sostituiti dal presente Canone continueranno ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021 anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe;
- l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei*

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti *locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

- il D.L. 30/12/2021 n. 228 convertito in L. 25/2/2022 n. 15 che ha differito il suddetto termine al 31/5/2022;

VERIFICATO che il numero degli abitanti al 31 dicembre 2021 nel Comune di Cividale del Friuli era pari a 10.872 residenti per cui l'ente risulta classificato tra i Comuni con oltre 10.000 e fino a 30.000 abitanti e pertanto le tariffe standard di legge, modificabili ai sensi del comma 817 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, sono le seguenti:

- tariffa standard annua, art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 40,00;
- tariffa standard giornaliera, art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 0,70;
- tariffa forfettaria per la fornitura di servizi di pubblica utilità, art. 1, comma 831 Legge 160/2019: € 1,50;
- tariffa mercatale annuale, art. 1, comma 841 L. n. 160/2019: € 40,00;
- tariffa mercatale giornaliera, art. 1, comma 842, L. n. 160/2019: € 0,70;

RICHIAMATI gli artt. 35, 70 e 80 del "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone* mercatale" che individuano, per la determinazione delle tariffe, i seguenti criteri:

a. classificazione del territorio in zone distinte;
b. graduazione in relazione all'entità della superficie della diffusione pubblicitaria o del suolo pubblico occupato;
c. graduazione in relazione alla durata della diffusione di messaggi pubblicitari o dell'occupazione di suolo pubblico;
d. graduazione in ragione del valore economico dell'area con previsione di coefficienti moltiplicatori in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività, alle specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni o autorizzazioni, alle modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari o di effettuazione delle occupazioni di suolo pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia;

RITENUTO pertanto:

- di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria;
- di determinare le tariffe come riportato negli allegati 1), 2), 3), 4) e 5) che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

OSSERVATO che le tariffe sono così determinate al fine di assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti e garantire in tal modo gli equilibri di bilancio;

VISTO che:

- la L. 176/2020 all'art. 9 ter, commi da 2 a 5, prevedeva l'esonero dal pagamento del canone per le imprese di pubblico esercizio, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 e per le attività di esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, titolari di concessioni o autorizzazione per l'utilizzo di suolo pubblico, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021;

- la L. 234/2021 ha prorogato le disposizioni di esenzione, di cui alla succitata Legge, fino al 31 marzo 2022;

PRESO ATTO del perdurare dell'emergenza sanitaria a causa COVID19 nonché del sopravvenire di situazioni straordinarie emergenziali che hanno portato in questo anno 2022 ad un rincaro esponenziale dei prezzi delle materie prime, con particolare riferimento a quelli dell'energia elettrica e gas, impattanti sui bilanci delle aziende e sulla loro produttività e ritenuto quindi necessario, in continuità con le misure adottate nell'anno 2021, sostenere le attività produttive operanti sul territorio comunale maggiormente colpite dai provvedimenti contenitivi della diffusione del virus e dai fattori imprevedibili e impattanti sopra descritti e favorire così la ripresa dell'economia locale;

RICHIAMATI gli artt. 39, 48, 73 e 84 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale* che prevedono che il Comune può deliberare annualmente ulteriori forme di riduzione/esenzione per particolari ragioni di carattere economico e sociale, secondo modalità definite con deliberazione di Giunta Comunale;

RITENUTO di riconoscere, per l'anno 2022, l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto dalle attività dei pubblici esercizi, piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e da attività artigianali, ricettive e agenzie di viaggio per le occupazioni effettuate con dehors, chioschi, tavoli, sedie, panche, ombrelloni, tende, fioriere ed espositori, aventi sede operativa o unità locale in Cividale del Friuli, attive nell'anno 2022;

RITENUTO di limitare il suddetto esonero alla superficie occupata nell'anno 2021, nella medesima area di riferimento, sulla base di un titolo idoneo ovvero in mancanza di occupazione nell'anno 2021 quella occupata, nella medesima area di riferimento, nell'anno 2020, sulla base di un titolo idoneo;

RITENUTO altresì di stabilire che:

- in caso di subentro, la superficie che potrà beneficiare dell'esonero sarà quella occupata nell'anno 2021, sulla base di un titolo idoneo, dal precedente occupante la medesima area di riferimento ovvero, in mancanza di occupazione nell'anno 2021, quella occupata nell'anno 2020, sulla base di un titolo idoneo, dal precedente occupante la medesima area di riferimento;
- le nuove aperture, con occupazione di nuova area nel corso dell'anno 2022, non potranno beneficiare dell'esonero;

RITENUTO inoltre di prevedere l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto in occasione del Palio di San Donato per l'anno 2022 per le richieste presentate dalle attività dei pubblici esercizi, piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, aventi sede operativa o unità locale in Cividale del Friuli attive nell'anno 2022 per la partecipazione all'evento ed autorizzate ai sensi dell'art 65 del regolamento in parola;

RITENUTO altresì di prevedere l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto in occasione del Palio di San Donato per l'anno 2022 per le richieste per la partecipazione all'evento, autorizzate ai sensi dell'art 65 del regolamento in parola, presentate dalle associazioni storico - culturali-sportive con sede in Cividale del Friuli che hanno partecipato in qualità di co-organizzatori nel corso dell'edizione anno 2019 (indicate nella Delibera di Giunta n. 135/2019) e che operativamente parteciperanno attivamente all'organizzazione artistica e tecnico logistica della manifestazione nell'anno 2022 e che verranno definite dettagliatamente con successivo atto giuntale;

RITENUTO di limitare il suddetto esonero in occasione del Palio di San Donato 2022:

- alla superficie massima di metri quadrati 300 (trecento), di cui alla deliberazione n. 135/2019, relativamente alle associazioni di cui sopra;
- alla superficie massima occupata nell'anno 2021, nella medesima area di riferimento, sulla base di un titolo idoneo ovvero in mancanza di occupazione nell'anno 2021 quella occupata, nella medesima area di riferimento, nell'anno 2020, sulla base di un titolo idoneo, relativamente alle attività dei pubblici esercizi e piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, aventi sede operativa o unità locale in Cividale del Friuli attive nell'anno 2022;

RITENUTO, con riferimento al secondo punto del paragrafo precedente, di stabilire altresì che:

- in caso di subentro, la superficie che potrà beneficiare dell'esonero sarà quella occupata

nell’anno 2021, sulla base di un titolo idoneo, dal precedente occupante la medesima area di riferimento ovvero, in mancanza di occupazione nell’anno 2021, quella occupata nell’anno 2020, sulla base di un titolo idoneo, dal precedente occupante la medesima area di riferimento;

- le nuove aperture, con occupazione di nuova area nel corso dell’anno 2022, non potranno beneficiare dell’esonero;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003 n. 21;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che allegati alla presente ne formano parte integrante e sostanziale;

AD UNANIMITÀ di voti, espressi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2. di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria come riportati negli allegati:

   1) esposizioni pubblicitarie

   2) pubbliche affissioni

   3) occupazione suolo pubblico

   4) occupazione Palio San Donato

   5) occupazioni mercatali,

   che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare, sulla base dei criteri di cui agli articoli 35, 70 e 80 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale,* le tariffe per l’anno 2022 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale riportate negli allegati:

   1) esposizioni pubblicitarie

   2) pubbliche affissioni

   3) occupazione suolo pubblico

   4) occupazione Palio San Donato

   5) occupazioni mercatali,

   che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dal 01/01/2022;
5. di dare atto che i previgenti prelievi sostituiti dal presente Canone continueranno ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021 anche ai fini dell’attività accertativa dell’ufficio competente;
6. di riconoscere, per l’anno 2022, l’esonero dal pagamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico dovuto dalle attività dei pubblici esercizi, piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e da attività artigianali, ricettive e agenzie di viaggio per le occupazioni effettuate con dehors, chioschi, tavoli, sedie, panche, ombrelloni, tende, fioriere ed espositori, aventi sede operativa o unità locale in Cividale del Friuli, attive nell’anno 2022;
7. di limitare il suddetto esonero alla superficie occupata nell’anno 2021, nella medesima area di riferimento, sulla base di un titolo idoneo ovvero in mancanza di occupazione nell’anno 2021 quella occupata, nella medesima area di riferimento, nell’anno 2020, sulla base di un titolo

idoneo;

8. di stabilire che in caso di subentro, la superficie che potrà beneficiare dell'esonero sarà quella occupata nell'anno 2021, sulla base di un titolo idoneo, dal precedente occupante la medesima area di riferimento ovvero, in mancanza di occupazione nell'anno 2021, quella occupata nell'anno 2020, sulla base di un titolo idoneo, dal precedente occupante la medesima area di riferimento;

9. che, le nuove aperture, con occupazione di nuova area nel corso dell'anno 2022, non potranno beneficiare dell'esonero;

10. di prevedere l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto in occasione del Palio di San Donato per l'anno 2022 per le richieste presentate dalle attività dei pubblici esercizi, piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, aventi sede operativa o unità locale in Cividale del Friuli attive nell'anno 2022 per la partecipazione all'evento ed autorizzate ai sensi dell'art 65 del regolamento in parola;

11. di prevedere l'esonero dal pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico dovuto in occasione del Palio di San Donato per l'anno 2022 per le richieste per la partecipazione all'evento, autorizzate ai sensi dell'art 65 del regolamento in parola, presentate dalle associazioni storico - culturali-sportive con sede in Cividale del Friuli che hanno partecipato in qualità di co-organizzatori nel corso dell'edizione anno 2019 (indicate nella Delibera di Giunta n. 135/2019) e che operativamente parteciperanno attivamente all'organizzazione artistica e tecnico logistica della manifestazione nell'anno 2022 e che verranno definite dettagliatamente con successivo atto giuntale;

12. di limitare il suddetto esonero previsto in occasione del Palio di San Donato 2022:

    - alla superficie massima di metri quadrati 300 (trecento), di cui alla deliberazione n. 135/2019, relativamente alle associazioni di cui sopra;

    - alla superficie massima, come individuata ai sopra riportati punti 7, 8 e 9, relativamente alle attività dei pubblici esercizi e piccoli negozi di commercio al dettaglio di beni e attività artigianali, aventi sede operativa o unità locale in Cividale del Friuli, attive nell'anno 2022;

13. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto, per un importo complessivo presunto pari a € 60.000,00 troveranno copertura al cap. 574 del Bilancio di previsione 2022 – 2024 anno 2022 Piano dei conti finanziario 1.4.3.99.999 classificazione 1-4-1-4 denominato "Interventi fiscali a sostegno agevolazioni tributarie per emergenza COVID";

14. di demandare alle Unità Operativa Trattamento economico del personale e tributi e all'Unità Operativa Cultura, Politiche comunitarie, Relazioni esterne, Sport, Turismo, Eventi, UNESCO gli adempimenti necessari ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sopra previste nonché gli ulteriori adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione della presente deliberazione ai sensi di legge.

di dichiarare con votazione separata, all'unanimità dei voti, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive mod. ed int.

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Unità Operativa Trattamento Economico del Personale - Tributi
Proposta di deliberazione della Giunta municipale

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022.-

---

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI, lì 30/05/2022

IL RESPONSABILE
P.AZ. MONICA BOREANAZ

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI

Provincia di Udine

Unità Operativa Trattamento Economico del Personale - Tributi

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE PER L'ANNO 2022.-

---

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

CITTÀ DI CIVIDALE DEL FRIULI, lì 30/05/2022

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
COMUNITÀ FRIULI ORIENTALE - POLO 1
DOTT.SSA DANIELA TOMASIN

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il Segretario Generale	Il Sindaco
DONATI dott.ssa Debora	CANTARUTTI sig. Davide

Allegati:

Allegati citati nel testo da nr. 1) a nr. 5)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 02/06/2022 al 16/06/2022 inclusi.

Cividale del Friuli, 02/06/2022

L'Impiegato Responsabile
dott.ssa Giulia FINESCHI

Immediatamente esecutiva a sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 11-12-2003, n. 21 e successive mod. ed int.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DONATI DEBORA
CODICE FISCALE: DNTDBR69B55L483B
DATA FIRMA: 01/06/2022 11:50:40
IMPRONTA: 2D647C8EB93DF60FBE09D72FC78A36F4EA5BE932641C8FC563E2AA3A2D119F1A
EA5BE932641C8FC563E2AA3A2D119F1A761809758FD57B107F15967A4B5FF04F
761809758FD57B107F15967A4B5FF04FDAABB8EB6115C49D2752DD00A6477430
DAABB8EB6115C49D2752DD00A6477430181D1669B793A1D94B3F37BAA170B9A6

NOME: CANTARUTTI DAVIDE
CODICE FISCALE: CNTDVD61H17C758M
DATA FIRMA: 01/06/2022 15:11:09
IMPRONTA: AEBB798905CEC4BC8E4B004B5560DADD549240742114707A4EDC1EB7F3F065A2
549240742114707A4EDC1EB7F3F065A24694FEE46E5DE7033FA41F8CC3860598
4694FEE46E5DE7033FA41F8CC38605988D0CF3B58501539726BB393EAF492BC2
8D0CF3B58501539726BB393EAF492BC22F6426A95BA0A0BBDAEC3B3BA97AFDAE

NOME: FINESCHI GIULIA
CODICE FISCALE: FNSGLI92R64G888Y
DATA FIRMA: 01/06/2022 15:32:00
IMPRONTA: 5A0ADA53A607FC27704455A42357A390DEFD832A5BBA2BBA26E5F7C379F4411A
DEFD832A5BBA2BBA26E5F7C379F4411AB918C94551C820FF3ED43A08D8ECD980
B918C94551C820FF3ED43A08D8ECD980FF7B06532BA863F48B100E75A9ADFA41
FF7B06532BA863F48B100E75A9ADFA41563C2639D989E9AFA6B5A5F0C0EDA4DE